

L'Obbligo di Segnalazione scatta quando *si sa/si sospetta/si ha un ragionevole motivo per sospettare che siano in corso/che siano state compiute/che siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*

La Segnalazione all'**Uif** deve essere effettuata **senza ritardo** e **prima** di compiere l'operazione sospetta, salvo alcuni casi ove siano previste procedure diverse per gli **intermediari** e per i **professionisti**.

Vi è un generale divieto di comunicazione per chi effettua la segnalazione. Le comunicazioni delle informazioni, *effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti od amministratori ai fini delle Sos*, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai *professionisti* per le informazioni che ricevono da un loro *cliente*, o che ottengono relativamente allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica o nello svolgimento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento giudiziario od in relazione a tale procedimento.

Nello **Scambio Dati** vi è una maggior efficacia nella lotta all'evasione fiscale. Le recenti norme introdotte nella riforma del **Dlgs. 231/07** hanno reso possibile l'utilizzo diretto ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite dal **nucleo speciale di polizia valutaria** della **Guardia di Finanza** e della **Direzione investigativa antimafia** nel corso dei *controlli antiriciclaggio*. La previsione si inserisce alla fine di un percorso normativo iniziato con la **IV Direttiva europea antiriciclaggio** che, in linea con le raccomandazioni del **Gafi**, include i reati fiscali relativi alle *imposte dirette ed indirette*, nella definizione di *attività criminosa i cui proventi possono costituire oggetto di riciclaggio*.

Il filo diretto tra le due fattispecie di reato giustifica l'incremento di misure che favoriscono lo scambio di informazioni da un ambito operativo all'altro. In questa luce, le nuove norme consentono di utilizzare, ai fini fiscali, tutte le **informative antiriciclaggio** acquisite in sede di ispezioni e controlli.